

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DI RADIOLOGIA IN FAVORE DELL'A.S.L. N. 6 MEDIO CAMPIDANO**

***TRA***

- **l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 Medio Campidano**, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, C.F. n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante;

***E***

- **l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari**, di seguito denominata ASL 8, con sede legale in Cagliari, presso Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, codice fiscale / partita IVA n. 03990560926, nella persona del Direttore Generale Dott. Aldo Atzori, in qualità di Legale Rappresentante;

***Premesso che***

- la ASL 6 del Medio Campidano, necessita di supporto specialistico per lo svolgimento dei turni di medici specialisti di Radiologia presso l'Ospedale N.S. Bonaria di San Gavino M.le;

- è stata acquisita la disponibilità della ASL 8 di Cagliari, all'espletamento delle prestazioni richieste per massimo di 60 ore mensili per mesi 3 prorogabili;

- il C.C.N.L. Area della Sanità 2019-2021 prevede per i Dirigenti Medici e Veterinari la possibilità di effettuare, al di fuori dell'orario di servizio e dietro

pagamento, attività professionali presso altra Azienda mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate;

- la presente convenzione configura pertanto un rapporto di collaborazione tra Aziende pubbliche non in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N., così come previsto dall'art. 15 della L.241/90;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 – Premessa**

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni di medici specializzati in Radiologia per la copertura dei turni presso la S.C. Radiodiagnostica nel P.O. "Nostra Signora di Bonaria" sito in via Roma snc, San Gavino Monreale.

Nella specie, l'ASL 8 di Cagliari si rende disponibile a mettere a disposizione il proprio personale per l'erogazione di turni per 60 ore mensili per un massimo di 3 mesi prorogabili.

Resta inteso che dovranno essere soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza; pertanto, l'ASL 8 di Cagliari non è tenuta a garantire l'erogazione delle prestazioni in oggetto allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei propri Servizi.

#### **Art. 3 – Durata**

L'efficacia della convenzione decorrerà dalla data del 14/04/2026 fino al

13/07/2026, prorogabili. Il rinnovo tacito non è consentito.

#### **Art. 4 – Esecuzione della convenzione**

Per l'ASL 6 del Medio Campidano il coordinamento del servizio è garantito dal f.f. sostituto Direttore della SC Radiodiagnostica, dott. Daniele Musa,

Per l'ASL 8 di Cagliari il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della S.C. Radiologia, dott. Stefano Marcia.

Le prestazioni oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte al di fuori dell'impegno di servizio, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 66/2003 e ss.mm.ii., in materia di diritto alle ore di riposo giornaliero e nel rispetto del numero massimo di ore di lavoro nell'arco della settimana.

I Responsabili delle due strutture provvederanno a concordare con congruo preavviso modalità e tempi delle prestazioni erogabili; la ASL 8 di Cagliari individuerà i Dirigenti Medici che effettueranno le prestazioni previste nella presente convenzione.

L'attività è svolta, nei giorni ed orari preventivamente concordati tra ASL 6 del Medio Campidano e ASL 8 di Cagliari.

#### **Art. 5 – Oneri assicurativi**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL 6 del Medio Campidano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici svolgeranno.

#### **Art. 6 – Corrispettivo**

Il compenso è concordemente stabilito in euro 80,00/ora oltre IRAP e oneri aziendali, così come previsto dal CCNL Sanità 2019-2021.

Verrà altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per le Pubbliche Amministrazioni.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 8 di Cagliari per l'attribuzione del 95% ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'ASL 8 di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute dall'ASL 6 del Medio Campidano.

#### **Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento**

La ASL 8 di Cagliari, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, provvederà a certificare l'avvenuta esecuzione delle attività in base alla documentazione fornita mensilmente dagli specialisti che rendono le prestazioni, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese e modalità di viaggio).

Tale rendiconto, munito di debita validazione dell'ASL 6 del Medio Campidano, sarà inoltrato alla SSD. Affari Generali della ASL 6 entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'ASL 6 del Medio Campidano emetterà l'ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura mensile da parte della S.C. Bilancio dell'ASL 8 di Cagliari.

L'ASL 6 del Medio Campidano si impegna ad effettuare il pagamento e la

liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

#### **Art. 8 – Recesso**

Le Parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

#### **Art. 9 – Codice Etico Comportamentale, PTCP**

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza**

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di

seguito “Regolamento”), in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, derivanti dall’adozione della presente Convenzione, unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della medesima.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell’osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 11 – Controversie**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente convenzione saranno demandate all’autorità giurisdizionale competente. Foro competente è quello di Cagliari.

#### **Art. 12 – Spese contrattuali e registrazione**

Sono per intero a carico dell’ASL 6 del Medio Campidano, senza diritto di rivalsa, tutte le spese della presente convenzione, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, l’imposta di bollo da assolvere in modalità virtuale ed ogni altra inerente.

Le Parti si riservano di procedere alla registrazione fiscale della presente convenzione solo in caso d'uso.

#### **Art. 13 – Norma di chiusura e rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi

dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012 e dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Per l'ASL 6 Medio Campidano**

**Per l'ASL 8 Cagliari**

**Il Direttore Generale**

**Il Direttore Generale**

**Dott. Antonio Lorenzo Spano**

**Dott. Aldo Atzori**